



# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N°56  
Reg. delib.  
del 28-12-2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.
---------	---

Oggi **ventotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PERENCIN MATTIA	Presente	CIETTO ERICA	Presente
ANDREOLA MICHELE	Presente	ZANETTE MIRCA	Presente
SPADETTO SILVIA	Presente	BRUN ANTONIO	Assente
MEROTTO MANUELA	Presente	NARDI GIUSEPPE	Assente
GUIZZO STEFANO	Presente	BRESSAN STEFANO	Presente
TOGNON MASSIMO	Presente	NADAI ELISA	Assente
BIANCO MARIA TERESA	Presente		

Presenti 10 Assenti 3

Presiede l'adunanza il Signor PERENCIN MATTIA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. BASSANI MANUELA.

Sono scrutatori i Signori:

GUIZZO STEFANO

CIETTO ERICA

BRESSAN STEFANO

<b>OGGETTO</b>	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.
----------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore Merotto Manuela, che illustra brevemente i contenuti della presente deliberazione come da allegato;

RICHIAMATO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), il quale prevede:

- all'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" , comma 1, che *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, \alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*;
- all'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" , comma 1, che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...."*;

### PREMESSO CHE:

- a norma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, con deliberazione del Consiglio comunale numero 39 del 30 settembre 2017, il Comune di Farra di Soligo ha approvato la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute alla data del 23 settembre 2016;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, vale a dire tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it/>);
- tale provvedimento di ricognizione straordinaria è stato impugnato dal socio privato di Asco Holding S.p.a., Plavigas S.r.l.;
- che in data 5 aprile 2018 è intervenuta la sentenza del TAR Veneto numero 00363/2018 che, pronunciandosi sul ricorso, lo accoglieva nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni dei vari Comuni impugate, tra cui quella del Comune di Farra di Soligo;
- con deliberazione del Consiglio comunale numero 17 del 19 luglio 2018, non impugnata, il Comune di Farra di Soligo ha approvato, come proposto dalla Società partecipata Asco Holding S.p.a. tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, modifiche allo statuto societario finalizzate a rinforzare la *governance* della Holding (al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici), ridefinendone l'oggetto sociale al fine di limitarne l'attività alla gestione delle partecipazioni in altre società (holding pura) e ad incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo

amministrativo inerenti le società partecipate e prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (anche rinunciando alla partecipazione dei soci che non fossero più interessati alla partecipazione) e che in data 23 luglio 2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. ha approvato tali modifiche;

- a seguito della sentenza numero 00363/2018, avverso la quale veniva promossa impugnazione, ed a seguito delle intervenute modifiche statutarie, è stata approvata la delibera di Consiglio comunale numero 28 del 28 settembre 2018, non impugnata, che nell'ambito degli adempimenti previsti dall'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., integrando il provvedimento precedentemente assunto per le parti annullate, a partire da una rinnovata analisi delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, ha predisposto un piano di riassetto con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, nel modo che segue:

*“- rispetto alla delibera impugnata ed alla delibera successiva che ha trasformato Asco Holding S.p.A. in Holding pura, la presente delibera:*

- *conferma il rafforzamento della presenza pubblica in Asco Holding come holding pura, come già disposto dalla delibera comunale precedente su questo tema, senza fusione, come confermato anche dal CDS in sede cautelare;*
- *conferma la natura di servizio di interesse generale della gestione della rete di Asco TLC locale, e la possibilità che Asco TLC resti pubblica, eventualmente anche all'interno del gruppo quotato Ascopiave; considerando la cessione della parte di Asco TLC dedicata al traffico telefonico*
- *indica la possibilità, se la separazione tra traffico e rete in Asco TLC è economicamente non conveniente per il gruppo Asco Holding S.p.A., di dar luogo ad una cessione integrale di Asco TLC, comprensiva della parte rete e della parte traffico;*
- *conferma la presenza pubblica indiretta in Asco Trade controllata da Asco Piave quotata in borsa;*
- *ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;*
- *con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;*
- *analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;”;*

- a norma dell'articolo 20 del T.U.S.P., con deliberazione del Consiglio comunale numero 32 del 27 dicembre 2018, è stata approvata la razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2017 confermando quanto indicato nella deliberazione numero 28 del 28 settembre 2018;

- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le diverse sentenze del TAR Veneto, tra cui quella nei confronti del Comune di Farra di Soligo, con una motivazione differente rispetto a quella del Giudice di prime cure; in particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:

*“il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei “servizi di interesse economico generale” di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, “Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.a, dai “servizi di interesse generale”*

*poiché “aventi carattere puramente commerciale”, ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)”;*  
*con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che “La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscono a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all’art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell’assemblea degli obbligazionisti, di cui all’art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari”;*

- l’Assemblea di Asco Holding S.p.a., in sede straordinaria il giorno 13 novembre 2019, ha approvato la *“Modifica dello statuto mediante introduzione su impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 “ Assemblea dei soci pubblici”, con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi: deliberazioni inerenti e conseguenti”* ovvero un’ulteriore modifica statutaria, che vede la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, rafforzando ulteriormente i poteri degli enti territoriali sulla *governance* della Società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018;
- con *“Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a”* del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:
  1. *“Con l’assemblea straordinaria dell’11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l’introduzione di apposita clausola statutaria, un’assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un’assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l’introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura “pulviscolare” delle partecipazioni;*
  2. *Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all’attenzione, ed eventuale approvazione, dell’assemblea come previsto dal vigente statuto;*
  3. *in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;*
  4. *come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un’alleanza strategica ed operativa per il settore della*

*commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas”.*

- con “*Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.a*” del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:

*“E’ opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:*

- (i) di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;*
- (ii) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding;*
- (iii) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l’anno un’assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l’inserimento di tale clausola in statuto.*

*Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l’organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E’ in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.*

*Per quanto concerne l’adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l’assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all’articolo 21 dello statuto sociale rubricato “Assemblea dei Soci Pubblici”:*

*“Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un’assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a partecipare all’assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall’Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all’assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell’assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell’assemblea generale della società. L’assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all’assemblea dei Soci Pubblici si applicano le*

*disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.”*

*Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.*

*Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti legali, comunichiamo che:*

- a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito internet nella sezione “Investor Relations – Altro documenti”;*
- b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica”;*
- con la “Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.” del 20 dicembre 2021, acquisita al protocollo comunale numero 20903, il Presidente di Asco Holding s.p.a., oltre a richiamare i contenuti delle due precedenti comunicazioni del 12.12.2019 e del 14.12.2020 sopra citate, ha aggiunto quanto segue:
  - *relativamente alla clausola contenuta nell'articolo 21 dello Statuto “in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding del 21 settembre 2021 e del 27 ottobre 2021, si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, rispettivamente in data 15 settembre 2021 e 21 ottobre 2021, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.”;*
  - *in considerazione delle delibere adottate dai Comuni soci in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ex articolo 20 del decreto legislativo numero 175/52016 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. “ha provveduto ad analizzare la situazione aziendale della società controllata Asco TLC S.p.A. e verificare le varie opzioni strategiche a livello di assetto societario e organizzativo in considerazione della definizione della migliore strategia da adottare. Tale attività si è inserita all'interno di un percorso valutativo volto all'analisi e valutazione delle possibili ipotesi strategiche di valorizzazione della partecipazione posseduta da Asco Holding in Asco TLC in linea con quanto espresso dai Comuni soci di Asco Holding in sede di adozione delle delibere di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute”. “Asco Holding ha dunque provveduto ad affidare un mandato ad un advisor terzo al fine di analizzare, dal punto di vista economico, finanziario e tecnico, le tre opzioni per supportare il consiglio di amministrazione nelle valutazioni strategiche relative alla partecipazione detenuta in Asco TLC. Ai sensi di tale mandato, la società di consulenza terza indipendente Long Term Partners S.r.l., parte di OC&C Strategy Consultants ha redatto la relazione denominata “Definizione e comparazione delle alternative strategiche per Asco TLC”. “In particolare, in tale Relazione è stata analizzata la situazione aziendale di Asco TLC e del mercato di riferimento e sono state verificate a confronto, le tre opzioni a livello di assetto societario ed organizzativo, valutando i vari*

scenari dal punto di vista della convenienza economica e finanziaria, nell'intento di coadiuvare il Consiglio di amministrazione di Asco Holding:

- nella determinazione di un assetto societario e organizzativo ottimale;
- nella definizione della migliore valorizzazione della partecipazione di Asco Holding in Asco TLC;
- nel raggiungimento del miglior assetto di interessi per tutti gli stakeholders (ivi inclusi i Comuni e i clienti dei servizi offerti da Asco TLC)."

*"L'Assemblea dei Soci Pubblici del 15 settembre 2021 si è espressa favorevolmente con voto unanime in merito all'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella società controllata Asco TLC mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, pertanto, si è tenuta l'Assemblea generale dei Soci di Asco Holding che, riunita in seconda convocazione, ha deliberato all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa l'88,13% del capitale sociale: 1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica; 2. Di autorizzare l'avviso del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell'operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso; 3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera".*

*"Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti di gara. In particolare, col supporto dei consulenti legali e finanziari, è stata redatta una prima bozza di avviso di manifestazione di interesse che è stata oggetto di preliminari valutazioni e riflessioni.";*

RICHIAMATA la delibera numero 41 del 17 agosto 2021 con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di "procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa alla luce degli indirizzi già espressi con le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale citate in premessa e con riferimento agli esiti dell'analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l'informativa circa le "Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A" allegando anche una relazione denominata "Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC" redatta da un advisor terzo" dando mandato "al Sindaco perché manifesti questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in ASCO TLC spa";

PRESO ATTO che:

- Asco Holding Spa con nota del 05.08.2022, n. 13431 del protocollo dell'Ente, ha comunicato ai comuni soci che la procedura di gara per la cessione della partecipazione detenuta in Asco TLC spa era stata avviata con trasmissione delle lettere d'invito ai concorrenti al fine di consentire agli stessi la formulazione dell'offerta di acquisto e della possibilità di concludere la procedura di vendita entro dicembre 2022;
- il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding, riunitosi il 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara per l'acquisto della totalità delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. Treviso – Belluno in Asco TLC a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave spa (in qualità di

capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho spa (in qualità di mandante, con una quota del 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari a 37 milioni e 168 mila euro;

- questo è avvenuto all'esito della procedura selettiva che ha avuto come oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding spa e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC spa, per un totale di 5.520.000 azioni ordinarie pari a un valore nominale complessivo di 3.599.202,84 euro rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC spa;
- in data 29.12.2022 il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave hanno sottoscritto la documentazione che disciplina l'acquisizione del 92% di Asco TLC da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno;
- in data 29.12.2022 è avvenuta la sottoscrizione del contratto di compravendita;
- in data 14.03.2023 è stata perfezionata la cessione del 92% di Asco TLC ad Ascopiave S.p.A. (con una quota pari al 55,2%) e Acantho S.p.A. (società controllata dal Gruppo Hera, con una quota pari al 36,8%), per un importo complessivo pari a 37.168.000,00 euro;

#### EVIDENZIATO CHE:

1. i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del T.U.S.P. e, quindi, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute; pertanto non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

Nel caso del Comune di Farra di Soligo, restano quindi esclusi dalla ricognizione in oggetto i seguenti enti partecipati dal Comune:

- Consiglio Di Bacino Veneto Orientale;
- Consiglio Di Bacino Sinistra Piave;
- Consorzio di Igiene del Territorio;
- Consorzio BIM Piave di Treviso;

2. l'articolo 2, comma 1, lettera p), del T.U.S.P. considera quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e che a tali società, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 5, del T.U.S.P., si applicano le disposizioni relative al decreto in oggetto solo se espressamente previsto; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il T.U.S.P. non trova applicazione a tali soggetti; in conseguenza di ciò la società ATS s.r.l., a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari, ai sensi del T.U.S.P. risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto citato e pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (indirette per il Comune di Farra di Soligo) non trova applicazione l'obbligo di ricognizione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;

3. che con il comma 724 della legge numero 145/2018 all'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 6, è stato inserito il comma *6bis* che prevede che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6; pertanto tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica le società costituite dai Gruppi di Azione locale (GAL), e conseguentemente la partecipazione del Comune di Farra di Soligo nel GAL dell'Altamarca trevigiana che era stato ricompreso, prima della modifica normativa citata, nei precedenti piani di ricognizione;

ATTESO che il Comune di Farra di Soligo può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, commi 2 e 3, T.U.S.P., e nel seguito indicate:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, T.U.S.P., sopra citato;
- a) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) che, ai sensi dell’articolo 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
- d) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

PRESO ATTO che:

- ai sensi del comma *5bis* dell’articolo 24 del T.U.S.P., ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, relative all’obbligo di alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione delle società partecipate, non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, consentendo all’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni di non procedere all’alienazione;
- il comma *5ter* del medesimo articolo 24 del T.U.S.P., inserito dall’articolo 16, comma *3bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 numero 106, estende l’applicazione delle disposizioni del comma *5bis* anche per l’anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio comunale n. 45 del 22.12.2022 sono state approvate la razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2021 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021, con mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società, in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'Ente, evidenziando le misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche con riguardo alle partecipazioni indirette (ricognizione, per queste ultime, svolta nel 2022 solo prudenzialmente per garantire la massima trasparenza, pur in assenza di obblighi di legge):

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE PARTECIPATA</b>	<b>QUOTA DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO DELLA RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.</b>	04163490263	1,74%	<i>Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato. La ricognizione viene svolta comunque prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.</i>	
<b>ASCO HOLDING S.P.A.</b>	03215740261	3,15%	<i>Mantenimento</i>	
<b>GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.</b>	0421207026	1,35%	<i>Oggetto di ricognizione ma esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.</i>	

**RILEVATO CHE:**

- per effetto dell'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2023 il Comune deve provvedere ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e deve trasmetterla alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* del MEF - Corte dei Conti, prevedono che in tale relazione vadano fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente e quelle che sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica:
  - o in particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari, l'identificazione delle eventuali controparti;
  - o invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione;

ESAMINATI la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2022 di cui alle schede allegate (allegato sub lettera “A”) quale parte integrante e sostanziale, e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano adottato nel 2022 relativo alle partecipazioni possedute al 31.12.2021 (allegato sub lettera “B”) quale parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi messi a disposizione dal MEF;

**CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 201/2022, all'adempimento dell'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, si affianca la predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entro il termine del 31 dicembre, stabilendo, al comma 2, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP;
- nella ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvata con specifica deliberazione nella presente seduta, è stato rilevato che l'Ente non ha affidato nessun servizio pubblico di rilevanza economica a società in house;
- si ritiene comunque di allegare alla presente deliberazione la relazione sui servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 201/2022 (All “C”);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 (allegato sub lettera “D”);

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 10 del T.U.S.P.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Settore Economico finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 9  
contrari nessuno  
astenuti n. 1 (Bressan Stefano)

### **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2022 nel contenuto di cui alle schede predisposte secondo le linee guida MEF ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
2. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, e per quanto contenuto nelle schede allegate, le seguenti partecipazioni dirette:
  - **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A**
  - **ASCOHOLDING SPA**
  - **GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.;**
3. di dare atto che:
  - la società ALTO TREVIGIANA SERVIZI S.P.A. è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento ExtraMot pro della Borsa Italiana Spa;
  - la società GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L. è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria a seguito dell'introduzione del comma 6- bis all'art. 26 del T.U.S.P. da parte del comma 724 della L. 145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019);
4. di approvare la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano di revisione periodica delle società partecipate adottato nel 2022 ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, allegato "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di allegare alla presente deliberazione la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 201/2022, approvata con specifico provvedimento nella presente seduta consiliare, pur non presentando l'Ente affidamenti dei predetti servizi a società in house (allegato "C");
6. di dare atto che sulla presente deliberazione il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole, come da allegato "D";
7. di demandare alla Giunta comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
8. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società direttamente partecipate dal Comune affinché le stesse si conformino agli indirizzi espressi, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016;
9. di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

10. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (ConTe);
11. di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale.

Quindi

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza imposta dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, per l'adozione della presente deliberazione, con la seguente successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli	n. 9
contrari	nessuno
astenuti	n. 1 (Bressan Stefano)

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
F.to Dott. PERENCIN MATTIA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa BASSANI MANUELA

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022**

### Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to BARATTO CRISTINA

## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022**

### Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 21-12-23

Il Responsabile del servizio  
F.to BASSANI MANUELA

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 28-12-2023**

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li

L'incaricato  
F.to dott.ssa LUCCHETTA MARTA

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 28-12-2023**

**Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022.**

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'incaricato  
F.to LUCCHETTA MARTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L'ADDETTO INCARICATO



Ministero  
dell'Economia  
e delle Finanze

***SCHEDE DI RILEVAZIONE***  
***PER LA***  
**REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI**  
**da approvarsi entro il 31/12/2023**  
***(Art. 20, c. 1, TUSP)***

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al**  
**31/12/2022**




Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
<b>ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.</b>	04163490263	1,74%	Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato. La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.	
<b>ASCO HOLDING S.P.A.</b>	03215740261	3,15%	Mantenimento avendo provveduto agli interventi di razionalizzazione previsti dalle precedenti deliberazioni di razionalizzazione	
<b>GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.</b>	0421207026	1,35%	Esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.	

### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	SI – Strumenti finanziari: Hydrobond – mercato Extra Mot PRO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	
La società è una “Società benefit” <sup>(3) §</sup>	no

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(3)</sup> La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP*	31044
Indirizzo*	Via Schiavonesca Priula, 86
Telefono*	0423/2928
FAX*	0423/292929
Email*	info@altotrevigianoservizi.it

\*campo con compilazione facoltativa

### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

**SCHEDA REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2022**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(5)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_pubblico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_pubblica\\_di\\_diritto\\_singolarex\\_.pdf](https://www.dt.mef.gov.it//export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	295
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	69.180
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.208

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.857.216	964.439	5.813.871	1.145.561	3.089.983

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.258.889	45.354.899	47.627.988
A5) Altri Ricavi e Proventi	9.409.162	5.847.596	5.763.591
di cui Contributi in conto esercizio	1.779.376		

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	48.491 (1,74%)
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(6)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(7)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(8)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	No
Note*	La società è affidataria in house del servizio idrico integrato per i Comuni dell'Ambito territoriale "Veneto Orientale" individuato dalla legge regionale del Veneto 17 del 27 aprile 2012. Il servizio è affidato dal Consiglio di bacino "Veneto Orientale" costituito il 29 maggio 2013 mediante sottoscrizione della convenzione tra i Comuni dell'Ambito.  Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato.

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO
La società è una "Società benefit" <sup>(3) §</sup>	no

<sup>(9)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(10)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

<sup>(11)</sup> La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

#### SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo, 1030
Telefono*	0438/980098
FAX*	0438/82096

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

\*campo con compilazione facoltativa

#### SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.20 – Attività delle società di partecipazione (holding)
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

#### ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA \*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(4)</sup>	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(4)</sup>	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(5)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(12)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

<sup>(13)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_publica\\_di\\_diritto\\_singolarex .pdf](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o

disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

#### DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\*

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3 effettivi + 2 supplenti
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	136.593 euro
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	58.970 euro

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	19.130.720	17.117.107	25.572.820	99.545.775	27.252.583

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

#### 1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

#### 2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	310.754	76.885	7.704
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	20.696.286	20.492.076	26.931
C16) Altri proventi finanziari	8.769	7.637	107.551
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	0	0	710.595

### 3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività bancarie e finanziarie**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività assicurative**".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(6)</sup>	3,14527%
Codice Fiscale Tramite <sup>(7)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(7)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(8)</sup>	

<sup>(14)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(15)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(16)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo\* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

\*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

**INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(9)</sup>	
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società partecipate e concessione di finanziamenti (attività svolta non nei confronti del pubblico)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(10)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(11)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(12)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(13)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(13)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(14)</sup>	Scegliere un elemento.
Note*	La società Asco Holding è un holding pura che gestisce partecipazioni in società operanti nel settore della produzione e della fornitura di servizi pubblici rientranti nella categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a).  A seguito della modifica statutaria approvata l'11 novembre 2019, è stata rafforzata la <i>governance</i> dei soci pubblici sulla società mediante la previsione di una <i>Assemblea dei soci pubblici</i> , con funzioni consultive e di confronto sui temi posti all'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci.

<sup>(15)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(16)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

<sup>(17)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(18)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(19)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(20)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

\*Campo con compilazione facoltativa.

**Se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata, in base alla tipologia di operazione realizzata, una delle schede:**

- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Alienazione della partecipazione
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Cessione della partecipazione a titolo gratuito
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Recesso dalla società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Scioglimento/Liquidazione della società
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Fusione della società (per unione o per incorporazione)
- PARTECIPAZIONE NON PIÙ DETENUTA - Trasformazione in forma non societaria

Per non appesantire il presente documento, le schede sopra elencate sono state inserite all'interno delle "Schede di rilevazione per la Relazione attuazione piano di razionalizzazione" a cui pertanto si rinvia.



# **COMUNE DI FARRA DI SOLIGO**

## **RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ADOTTATO NELL'ANNO 2022**

*(articolo 20, comma 4, del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016)*

## **Premessa**

In base a quanto disciplinato dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), il Comune di Farra di Soligo ha provveduto, entro lo scorso 31 dicembre 2022, con deliberazione del Consiglio comunale numero 45 del 22 dicembre 2022, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Entro il 31 dicembre 2023, ai sensi del quarto comma del citato articolo 20 del T.U.S.P., deve essere approvata una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

## **Contenuto del piano di riassetto**

Con la deliberazione del Consiglio comunale numero 45 del 22 dicembre 2022, citata in premessa, il Comune di Farra di Soligo ha confermato le misure previste dalle precedenti delibere di Consiglio di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie numero 32 del 27 dicembre 2018 e numero 58 del 20 dicembre 2019, nel seguito riportate:

- a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. il mantenimento della partecipazione diretta senza interventi;
- b) con riferimento alla partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. il mantenimento della partecipazione diretta nella società, tenuto conto che tale società è comunque esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del comma 6bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.;
- c) con riferimento alla partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.p.A. il mantenimento della propria partecipazione senza interventi; la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..

## **Stato di attuazione**

Con "Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a." del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha comunicato quanto segue:

1. *"Con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione della predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura "pulviscolare" delle partecipazioni;*
2. *Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;*
3. *in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire*

*nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;*

4. *come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercializzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas”.*

Con “*Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.*” del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, il Presidente di Asco Holding s.p.a. ha inoltre comunicato quanto segue:

*“E’ opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:*

- (i) *di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;*
- (ii) *di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell’operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l’assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell’organigramma aziendale di Asco Holding;*
- (iii) *di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l’anno un’assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l’inserimento di tale clausola in statuto.*

*Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l’organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all’attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E’ in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.*

*Per quanto concerne l’adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l’assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all’articolo 21 dello statuto sociale rubricato “Assemblea dei Soci Pubblici”:*

*“Al fine di coordinare e dunque rinforzare l’azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un’assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i “Soci Pubblici” o, ciascuno di essi, il “Socio Pubblico”) dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l’assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all’ordine del giorno dell’assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell’art. 2372 del codice civile a*

*partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.”*

*Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.*

*Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti legali, comunichiamo che:*

- a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito internet nella sezione “Investor Relations – Altro documenti”;*
- b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica”.*

Con la “Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.” del 20 dicembre 2021, acquisita al protocollo comunale numero 20903, il Presidente di Asco Holding s.p.a., oltre a richiamare i contenuti delle due precedenti comunicazioni del 12.12.2019 e del 14.12.2020 sopra citate, ha aggiunto quanto segue:

- *relativamente alla clausola contenuta nell'articolo 21 dello Statuto “in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding del 21 settembre 2021 e del 27 ottobre 2021, si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, rispettivamente in data 15 settembre 2021 e 21 ottobre 2021, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.”;*
- *in considerazione delle delibere adottate dai Comuni soci in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ex articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. “ha provveduto ad analizzare la situazione aziendale della società controllata Asco TLC S.p.A. e verificare le varie opzioni strategiche a livello di assetto societario e organizzativo in considerazione della definizione della migliore strategia da adottare. Tale attività si è inserita all'interno di un percorso valutativo volto all'analisi e valutazione delle possibili ipotesi strategiche di valorizzazione della partecipazione posseduta da Asco Holding in Asco TLC in linea con quanto espresso dai Comuni soci di Asco Holding in sede di adozione delle delibere di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute”. “Asco Holding ha dunque provveduto ad affidare un mandato*

*ad un advisor terzo al fine di analizzare, dal punto di vista economico, finanziario e tecnico, le tre opzioni per supportare il consiglio di amministrazione nelle valutazioni strategiche relative alla partecipazione detenuta in Asco TLC. Ai sensi di tale mandato, la società di consulenza terza indipendente Long Term Partners S.r.l., parte di OC&C Strategy Consultants ha redatto la relazione denominata “Definizione e comparazione delle alternative strategiche per Asco TLC”. “In particolare, in tale Relazione è stata analizzata la situazione aziendale di Asco TLC e del mercato di riferimento e sono state verificate a confronto, le tre opzioni a livello di assetto societario ed organizzativo, valutando i vari scenari dal punto di vista della convenienza economica e finanziaria, nell’intento di coadiuvare il Consiglio di amministrazione di Asco Holding:*

- nella determinazione di un assetto societario e organizzativo ottimale;*
- nella definizione della migliore valorizzazione della partecipazione di Asco Holding in Asco TLC;*
- nel raggiungimento del miglior assetto di interessi per tutti gli stakeholders (ivi inclusi i Comuni e i clienti dei servizi offerti da Asco TLC).”*

*“L’Assemblea dei Soci Pubblici del 15 settembre 2021 si è espressa favorevolmente con voto unanime in merito all’operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella società controllata Asco TLC mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, pertanto, si è tenuta l’Assemblea generale dei Soci di Asco Holding che, riunita in seconda convocazione, ha deliberato all’unanimità dei presenti, rappresentanti circa l’88,13% del capitale sociale:1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 20 dello statuto, l’operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica; 2. di autorizzare l’avviso del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell’operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all’espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell’operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso; 3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera”.*

*“Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti di gara. In particolare, col supporto dei consulenti legali e finanziari, è stata redatta una prima bozza di avviso di manifestazione di interesse che è stata oggetto di preliminari valutazioni e riflessioni.”.*

Con delibera numero 41 del 17 agosto 2021 il Consiglio comunale ha stabilito di “procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa alla luce degli indirizzi già espressi con le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale e con riferimento agli esiti dell’analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l’informativa circa le “Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A” allegando anche una relazione denominata “Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC” redatta da un *advisor* terzo” dando mandato “al Sindaco perché manifesti questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in ASCO TLC spa”.

Infine il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding, riunitosi il 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara per l’acquisto della totalità delle

partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. Treviso – Belluno in Asco TLC a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave spa (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho spa (in qualità di mandante, con una quota del 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari a 37 milioni e 168 mila euro. Questo è avvenuto all'esito della procedura selettiva che ha avuto come oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding spa e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC spa, per un totale di 5.520.000 azioni ordinarie pari a un valore nominale complessivo di 3.599.202,84 euro rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC spa., con sottoscrizione del contratto di compravendita prevista entro la fine dell'anno 2022.

Con la “Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.” del primo dicembre 2023, acquisita al protocollo comunale numero 21638, il Presidente di Asco Holding s.p.a., oltre a richiamare i contenuti delle precedenti comunicazioni, ha aggiunto quanto segue:

*“In data 14 marzo 2023, ha avuto luogo la cessione della partecipazione detenuta dal la Società in Asco TLC S.p.A., pari al 91,00% del capitale sociale. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in considerazione delle delibere adottate dai Comuni soci in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ex articolo 20 del Decreto Madia, ha provveduto, al fine di definire la migliore strategia da adottare e, ad analizzare e la situazione aziendale di Asco TLC nonché a valutare le varie opzioni strategiche a livello di assetto societario-organizzativo qui di seguito indicate:*

- a) mantenimento dell'attuale quota partecipativa in Asco TLC;*
- b) cessione integrale della partecipazione (attraverso vendita delle azioni e/o aggregazione societaria);*
- c) split societario per separare il business "infrastruttura" dai "servizi"*

*Si ricorda che l'Assemblea dei Soci Pubblici del 15 settembre 2021 (in seconda convocazione), in sede consultiva, si è espressa, favorevolmente con voto unanime dei presenti in merito all'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella controllata Asco TLC, mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea generale dei Soci di Asco Holding che ha deliberato favorevolmente, all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa l'88,13% del capitale sociale.*

*Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha avviato la procedura per la redazione degli atti di gara e, in data 15 aprile 2022, è stata indetta, mediante pubblicazione di avviso, una procedura selettiva (di seguito anche solo la “Procedura”), avente ad oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno che, nel frattempo, aveva espresso la propria volontà di vendere la sua partecipazione pari all'1,00% del capitale sociale, unitamente ad Asco Holding) in Asco TLC, per un totale di n. 5.520.000 azioni ordinarie pari ad un valore nominale complessivo di Euro 3.599.202,84 e rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC. Per quanto attiene le azioni detenute dal la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno, Asco Holding ha agito in forza di uno specifico mandato.*

*Ad esito della Procedura selettiva di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara in oggetto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho S.p.A. (in qualità di un mandante, con una quota pari al 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari ad*

Euro 37.168.000,00.

La sottoscrizione del contratto di compravendita è avvenuta in data 29 dicembre 2022. Inoltre, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, in data 14 marzo 2023 è stato perfezionato l'atto di cessione.”

#### SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

##### Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

#### DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

<b>Codice Fiscale</b>	3215740261
<b>Denominazione</b>	ASCO HOLDING SPA

<b>NOME DEL CAMPO</b>	<b>Indicazioni per la compilazione</b>
<b>Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione</b>	Interventi di razionalizzazione della società in corso
<b>Interventi di razionalizzazione previsti</b>	Mantenimento della partecipazione detenuta direttamente senza interventi in quanto si è già provveduto agli interventi di razionalizzazione previsti nelle precedenti delibere.
<b>Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti</b>	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p><b>Interventi di razionalizzazione realizzati</b></p>	<p>Nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato quanto segue:</p> <p>(iv) di approvare un testo di policy per la selezione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;</p> <p>(v) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding;</p> <p>(vi) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l'anno un'assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l'inserimento di tale clausola in statuto.</p> <p>Con riferimento al personale, quindi, Asco Holding ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.</p> <p>Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato numero 578/2019, l'assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici":</p> <p>"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assemblea generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici.</p> <p>La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società.</p>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p><b>Interventi di razionalizzazione realizzati</b></p>	<p>L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria.”</p> <p>Ad oggi, in corrispondenza delle assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei soci pubblici della Società, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.</p> <p>Relativamente alla partecipata di Asco Holding ASCO TLC, Asco Holding ha affidato un incarico ad esperti esterni al fine di supportare la società nelle scelte strategiche.</p> <p>Con delibera numero 41 del 17 agosto 2021 il Consiglio comunale di Farra di Soligo ha stabilito di “procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa” alla luce degli indirizzi già espressi con le deliberazioni di Consiglio comunale di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie “e con riferimento agli esiti dell’analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l’informativa circa le “Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A” allegando anche una relazione denominata “Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC” redatta da un advisor terzo” dando mandato “al Sindaco perché manifesti questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in ASCO TLC spa”.</p> <p>L’Assemblea dei soci pubblici di Asco Holding spa del 15 settembre 2021 si è espressa favorevolmente con voto unanime in merito all’operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella società controllata Asco TLC mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, pertanto, si è tenuta l’Assemblea generale dei soci di Asco Holding che, riunita in seconda convocazione, ha deliberato all’unanimità dei presenti, rappresentanti circa l’88,13% del capitale sociale:1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 20 dello statuto, l’operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica; 2) di autorizzare l’avviso del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla società in Asco TLC spa nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell’operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC spa, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all’espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell’operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso; 3) di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla deliberazione.</p>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
<p><b>Ulteriori informazioni</b></p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti e lo svolgimento della gara e il 15 novembre 2022 ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara per l'acquisto della totalità delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. Treviso – Belluno in Asco TLC a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave spa (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho spa (in qualità di mandante, con una quota del 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari a 37 milioni e 168 mila euro.</p> <p>Questo è avvenuto all'esito della procedura selettiva che ha avuto come oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding spa e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC spa, per un totale di 5.520.000 azioni ordinarie pari a un valore nominale complessivo di 3.599.202,84 euro rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC spa.</p> <p>La sottoscrizione del contratto di compravendita è avvenuta in data 29 dicembre 2022 e a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, in data 14 marzo 2023 è stato perfezionato l'atto di cessione.”</p>



**Comune di Farra di Soligo**

**LA RELAZIONE SULLA RICOGNIZIONE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
A RILEVANZA ECONOMICA  
2023  
(articolo 30, D.Lgs. 201/2022)**

## SOMMARIO

La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione .....	2
Premessa.....	2
L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale .....	2
Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati .....	3
I servizi a rete.....	5
I servizi non a rete.....	7
Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Farra di Soligo.....	11
Sezione A - Affidamenti in house.....	12
Sezione B - Affidamenti NON in house.....	13
1. Servizio illuminazione votiva .....	13
2. Servizio ristorazione scolastica.....	19
Appendice normativa .....	25

## La ricognizione dei servizi pubblici locali: introduzione

### **Premessa**

L'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La ricognizione deve rilevare, in relazione a ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti di regolazione e degli indicatori definiti dalle autorità di settore per i servizi a rete e dai ministeri per i servizi non a rete (come ad esempio il decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023).

In sede di prima applicazione, tale ricognizione è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, quindi entro il 31 dicembre 2023.

Ricordiamo infine che la relazione sui servizi pubblici locali dovrà essere aggiornata annualmente.

### **L'individuazione dei servizi di rilevanza economica generale**

L'articolo 2, comma 1, lettera h) del Testo unico sui servizi pubblici locali definisce i «servizi di interesse generale» come le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; secondo la successiva lettera i) i «servizi di interesse economico generale sono quelli erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

E' indispensabile dunque verificare, caso per caso, la presenza di un "mercato" reale o potenziale, la concreta esistenza o anche la potenzialità della formazione di un luogo di libero scambio dei beni e servizi.

La qualificazione di un servizio "a rilevanza economica" mostra dunque un carattere dinamico ed è connessa alla evoluzione culturale, economica e tecnologica. Seguendo il punto di vista comunitario questo significa che i servizi di interesse economico generale (secondo la nozione usata nel Trattato CE) possono comprendere, oltre quelli forniti dalle industrie di rete, una gamma di attività non definibile una volta per tutte alle quali si applicano i principi che regolano il mercato interno tra cui quello della concorrenza.

Generalmente i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono quelli realizzati senza scopo di lucro (es. i servizi sociali, culturali e del tempo libero), che vengono resi, cioè, con costi a totale o parziale carico dell'ente locale. Attività e servizi non economici sono per lo più connotati da significativo rilievo socio-assistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d'impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica, ma in realtà qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di

rilevanza economica può essere svolta in forma d'impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un'istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni.

In breve, ai fini della rilevanza o meno di un servizio pubblico locale, è necessario prendere in considerazione:

1. gli elementi tecnici del servizio;
2. le modalità di gestione del servizio;
3. l'appetibilità di mercato se il servizio stesso dovesse essere messo a gara.

Nel primo anno di applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo. 201/22 il Comune di Farra di Soligo ha individuato la situazione rappresentata nella tabella di seguito esposta.

Tipologia del servizio pubblico locale	Di rilevanza economica generale	NON di rilevanza economica generale
Trasporto scolastico	X	
Illuminazione votiva	X	
Servizi cimiteriali	X	
Ristorazione scolastica	X	
Impianti sportivi		X
Rifiuti	X	
Servizio idrico integrato	X	
Biblioteca		X
Servizi sociali		X
Manutenzione edifici		X
Manutenzione verde pubblico		X
Illuminazione pubblica		X
Assistenza domiciliare		X
Assistenza minori		X
Assistenza disabili		X

## Il perimetro costituito dai servizi di rilevanza economica affidati

### Le forme di gestione

L'articolo 14 del decreto 201/22 individua espressamente le diverse forme di gestione del servizio pubblico locale:

a) affidamento a terzi, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), ossia attraverso i contratti di appalto o di concessione.

b) affidamento a società mista pubblico-privata, come disciplinata dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il cui socio privato deve essere individuato secondo la procedura di cui all'articolo 17 del medesimo decreto;

c) affidamento a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n.175 del 2016. L'art. 17 del decreto legislativo 201/22 precisa che, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, la motivazione della scelta di affidamento deve dare espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del

servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house. Tale motivazione può essere fondata anche sulla base degli atti e degli indicatori (costi dei servizi, schemi-tipo, indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi) predisposti dalle competenti autorità di regolazione nonché tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche a cura degli enti locali sulla situazione gestionale. Nel caso dei servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione deve essere altresì allegato un piano economico-finanziario (PEF), asseverato, che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento. Il PEF deve essere aggiornato ogni triennio. Il contratto può essere stipulato dopo un periodo di standstill di 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento accompagnata dalla motivazione qualificata. Fino a quando la predetta deliberazione di affidamento non viene trasmessa e pubblicata non è dunque possibile procedere con la stipula del contratto di servizio, con ogni conseguenza di legge.

d) gestione in economia o mediante aziende speciali limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete. La gestione in economia consente l'assunzione diretta del servizio mediante l'utilizzazione dell'apparato amministrativo e delle ordinarie strutture dell'ente affidante; l'attività di gestione del servizio viene esercitata dall'amministrazione locale attraverso l'utilizzazione del personale dell'amministrazione medesima. L'azienda speciale è, invece, un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto (art. 114, c. 1 del d.lgs 267/00 - TUEL).

Ai fini della ricognizione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 occorre poi enucleare, all'interno della categoria dei servizi di interesse economico generale, solo quelli affidati all'esterno (in appalto o concessione), che pertanto non siano esercitati in economia o internamente all'ente.

Tipologia del servizio	Gestito in economia	Affidato all'esterno
Trasporto scolastico	X	
Illuminazione votiva		X
Servizi cimiteriali	X	
Ristorazione scolastica		X
Rifiuti		X (Affidamento tramite ATO)
Servizio idrico integrato		X (Affidamento tramite ATO)

La seguente tabella evidenzia, nell'ambito dei servizi esternalizzati, le modalità di affidamento:

Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno	Affidato a società partecipata		Affidato a terzi
	In house	Non in house	
Illuminazione votiva			X
Ristorazione scolastica			X

### I servizi a rete

Tra i servizi pubblici locali di interesse economico generale rientrano quelli 'a rete', che consistono in servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.

Sono tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete:

la distribuzione dell'energia elettrica

la distribuzione del gas naturale

il servizio idrico integrato

la gestione dei rifiuti urbani

il trasporto pubblico locale.

Il Governo italiano, a più riprese, ha inciso sulla materia dei servizi pubblici locali, innescando e incentivando un processo di riordino della disciplina, spinto dalla necessità di garantire una maggiore efficienza organizzativo-gestionale e riconoscendo al settore un ruolo strategico per il rilancio dell'economia.

I più recenti interventi si sono concentrati in particolare su:

- superamento della frammentazione organizzativo-gestionale, imponendo l'organizzazione dei servizi all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO);
- disciplina dell'affidamento dei servizi;
- regolamentazione delle gestioni in house, nel contesto dei processi di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni pubbliche.

Il percorso di riordino è stato caratterizzato da una elevata complessità dovuta anche all'articolata governance del settore che vede un sistema di competenze stratificato lungo l'intera filiera istituzionale.

Più precisamente:

1. l'indirizzo e il coordinamento strategico sono attribuiti allo Stato, anche attraverso l'esercizio delle funzioni legislative di sua competenza, incluse quelle in materia di concorrenza;
2. la programmazione e il coordinamento a livello territoriale sono in capo alle Regioni, a partire dalla definizione degli assetti territoriali e organizzativi dei servizi (delimitazione ATO e individuazione degli enti di governo degli stessi);
3. le funzioni organizzative dei servizi sono esercitate dagli enti locali attraverso gli enti di governo d'ambito ai quali hanno l'obbligo di aderire;
4. la pianificazione e l'affidamento dei servizi competono agli enti di governo degli ATO che vi provvedono sulla base di dimensioni ottimali di efficienza ed economicità, garantendo gli obblighi di servizio pubblico e universale, nonché la conformità con la disciplina comunitaria e nazionale.

La disciplina dei servizi pubblici locali ha dunque subito numerose modifiche normative nel corso degli anni, con interventi spesso non omogenei tra loro.

A mettere ordine a questo quadro normativo stratificato e complesso, è intervenuto il "Testo unico in materia di servizi pubblici locali" (d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201), in attuazione dell'art. 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale sulla concorrenza).

Il decreto si inserisce nel quadro delle norme adottate in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che prevede la razionalizzazione della normativa sui servizi pubblici locali, con la finalità di promuovere dinamiche competitive che possono assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni, nell'interesse primario di cittadini e utenti.

La nuova disciplina individua quattro linee fondamentali da seguire:

- sussidiarietà e proporzionalità;
- ponderazione tra le soluzioni possibili con motivazione qualificata in caso di affidamento in house;
- pubblicità e trasparenza nella fase della scelta così come con riguardo all'espletamento delle gestioni dei servizi pubblici;
- rafforzamento e diffusione del ricorso al principio di concorrenza nei servizi pubblici locali.

Il decreto di riordino ha inoltre tenuto conto della necessità di coordinamento con le norme di settore, con particolare riferimento a:

- d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per i servizi idrico e rifiuti
- d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e D.L. 24 aprile 2017, n. 50, per il trasporto pubblico locale

Ha infatti previsto, all'art. 4, che le nuove disposizioni che si applicano a tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, integrano le normative di settore e, in caso di contrasto, prevalgono su di esse, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea e salvo che non siano previste nel presente decreto specifiche norme di salvaguardia e prevalenza della disciplina di settore.

Il Testo Unico ha proceduto ad una nuova organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali, prevedendo un nuovo assetto di competenze in capo ai vari enti, in particolare Città metropolitane e Province.

### **Servizio idrico e gestione rifiuti**

Per il servizio idrico e di gestione dei rifiuti urbani l'art. 33 del decreto di riordino dei servizi pubblici locali - ai fini della piena attuazione degli impegni contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto, consente agli enti di governo dell'ambito e alle autorità di regolazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del decreto medesimo, di partecipare ai soggetti incaricati della gestione del servizio idrico.

Inoltre, al fine di consentire l'attuazione di Piani di ambito in via di definizione, l'articolo 6, comma 2, si applica alle partecipazioni degli enti di governo dell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani (di cui all'articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e all'articolo 200, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006), a decorrere dal 30 marzo 2023. Nei predetti casi, agli enti di governo di ambito si applicano in ogni caso le disposizioni dell'articolo 6, comma 3.

Infine, si ammette la gestione in economia o mediante aziende speciali anche per le gestioni in forma autonoma del servizio idrico integrato di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conformi alla normativa

vigente.

### **Trasporto pubblico locale**

Relativamente al trasporto pubblico locale l'art. 32 afferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al titolo III (Istituzione e organizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), nonché degli articoli 29 (Rimedi non giurisdizionali), 30 (Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) e 31 (Trasparenza nei servizi pubblici locali) del decreto 201/22.

Sono previste, poi, delle norme speciali:

- nella scelta delle modalità di gestione e affidamento del servizio si tiene anche conto anche di quelle indicate dalla normativa europea di settore, nei casi e nei limiti dalla stessa previsti, ferma restando l'applicabilità dell'articolo 14, commi 2 e 3 e dell'articolo 17;
- ai fini della tutela occupazionale dei lavoratori nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II (Organizzazione e riparto delle funzioni in materia di servizi pubblici locali) e al titolo IV (Disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali) e V (Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza) del decreto 201/22, si tiene conto anche della vigente disciplina di settore;
- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 1 Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, n. 1370, gli enti locali possono integrare la relazione di cui all'articolo 30 del d.lgs 201/22 con i contenuti previsti dal predetto articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007.

### **Servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.**

Infine, gli artt. 35 e 36 del decreto legislativo 201/2022 dispongono la non applicabilità delle disposizioni del medesimo decreto ai servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale (i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione europea) e agli impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane.

### **I servizi non a rete**

Per definire i servizi pubblici a rilevanza economica non a rete si fa riferimento al Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 agosto 2023, riguardante i servizi non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione.

Il decreto individua come servizi pubblici a rilevanza economica non a rete:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

### **Finalità della ricognizione**

La ricognizione deve dare conto dell'assetto di ogni servizio affidato, rilevandone, in modo analitico, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi sanciti nel contratto di servizio.

Occorre pertanto tenere conto degli atti ed indicatori ex articoli 7, 8 e 9 del decreto (costi di riferimento, schemi tipo di PEF, livelli minimi di qualità, schemi di bandi e contratti, indicatori, ecc.) definiti, per i servizi a rete, dalle Autorità di settore e, per quelli non a rete, dai Ministeri;

Infine, sarà verificata la misura del ricorso agli affidamenti ex articolo 17, comma 3, 2° periodo, del D.lgs. 201/2022 di importo superiore alle soglie di rilevanza europea e privi di procedura ad evidenza pubblica, e la misura del ricorso agli affidamenti a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

### **Analisi dei singoli servizi**

Efficienza, qualità del servizio e rispetto degli obblighi contrattuali sono i punti cardine della ricognizione annuale sui servizi pubblici locali di rilevanza economica. La puntuale individuazione dell'andamento del servizio dal punto di vista economico si basa su parametri e livelli standard di servizio, al fine di rilevare anche la misura del ricorso agli affidamenti in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. L'articolo 7 del Decreto di Riordino (Dlgs 201/22) stabilisce la competenza delle autorità di regolazione ai fini della individuazione dei costi, dello schema tipo di piano economico-finanziario, degli indicatori e dei livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, invece, gli atti e gli indicatori sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Agli enti locali è consentito l'esercizio della facoltà regolamentare al fine di definire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati gestionali dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità.

Il decreto del Direttore del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 31 agosto 2023 ha stabilito le prime linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali, con le quali sono state definiti:

- i costi di riferimento dei servizi;
- lo schema tipo di piano economico-finanziario;
- gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi.

### **Il contratto di servizio e i controlli sulla gestione**

Il contratto di servizio è lo strumento di regolazione dei rapporti degli enti locali con i soggetti affidatari del servizio pubblico (nonché con le società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali). Il contratto contiene previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Il decreto legislativo 201/22 prevede un contenuto minimo del contratto, relativo ai seguenti aspetti:

- a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio;
- b) la durata del rapporto contrattuale;
- c) gli obiettivi di efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi, nonché l'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) gli obblighi di servizio pubblico;
- e) le condizioni economiche del rapporto, incluse le modalità di determinazione delle eventuali compensazioni economiche a copertura degli obblighi di servizio pubblico e di verifica dell'assenza di sovracompensazioni;

- f) gli strumenti di monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità;
- g) gli obblighi di informazione e di rendicontazione nei confronti dell'ente affidante, o di altri enti preposti al controllo e al monitoraggio delle prestazioni, con riferimento agli obiettivi di efficacia ed efficienza, ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento dei livelli qualitativi e quantitativi;
- h) la previsione delle penalità e delle ipotesi di risoluzione del contratto in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali o di altri inadempimenti che precludono la prosecuzione del rapporto;
- i) l'obbligo di mettere a disposizione i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento;
- l) le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti;
- m) le garanzie finanziarie e assicurative;
- n) la disciplina del recesso e delle conseguenze derivanti da ogni ipotesi di cessazione anticipata dell'affidamento, nonché i criteri per la determinazione degli indennizzi;
- o) l'obbligo del gestore di rendere disponibili all'ente affidante i dati acquisiti e generati nella fornitura dei servizi agli utenti, ai sensi dell'articolo 50-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Al contratto di servizio sono allegati il programma degli investimenti, il piano economico-finanziario e, per i servizi a richiesta individuale, il programma di esercizio.

### **Le relazioni fra l'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 e l'articolo 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 175/2016)**

L'articolo 20 del decreto legislativo n. 175/2016 stabilisce l'obbligo di adozione di un provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, con predisposizione, ove ne ricorrano i presupposti, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione, nonché di una rendicontazione circa le azioni precedentemente avviate.

A questo adempimento ora si affiancano le disposizioni dell'articolo 30 del decreto legislativo 201/2022 che fanno coincidere, all'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il termine di predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo quindi per le Amministrazioni la predisposizione, entro il termine del 31.12, di due distinte analisi, tra loro correlate.

Il comma 2 dell'articolo 30 prevede, poi, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP.

Sul tema, interviene altresì il comma 5 dell'articolo 17 del D.lgs. 201/2022, nel punto in cui prevede che, nell'ambito della revisione ex art. 20 del TUSP, l'Amministrazione evidenzii ora anche le ragioni che sul piano economico e qualitativo dei servizi giustificano il mantenimento dell'affidamento in capo alla società in house, anche sulla base dei risultati di gestione ottenuti.

### **Pubblicazione e trasparenza**

Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto legislativo 201/2022 prevede che la relazione ex articolo 30 del medesimo decreto debba essere:

- pubblicata, senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante;
- trasmessa contestualmente all'Anac per la pubblicazione sul suo portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza servizi pubblici locali», dando evidenza della data di pubblicazione;
- resa accessibile anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento ai luoghi di prima pubblicazione indicati ai punti precedenti.

**Analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati dal Comune di Farra di Soligo**

Si espone di seguito l'analisi con riferimento a ciascun servizio, seguente l'ordine di esposizione della tabella.

<b>Servizi rilevanza economica generale affidati all'esterno</b>	<b>Soggetto in house</b>	<b>Soggetto terzo</b>
Illuminazione votiva		Elettrotecnica C. Lux Snc
Ristorazione scolastica		Elior ristorazione Spa

## **Sezione A - Affidamenti in house**

***Sezione che costituisce appendice al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp***

**L'ente non ha affidato nessun servizio a società in house.**

## Sezione B - Affidamenti NON in house

Sezione da approvare contestualmente al Piano di razionalizzazione delle società partecipate di cui all'articolo 20 Tusp

### 1. Servizio illuminazione votiva

#### 1. Descrizione

Il Comune di Farra di Soligo affida alla Ditta Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. S.R.L. il servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali di Col San Martino, Farra di Soligo e Soligo. La concessione del servizio ha durata trentennale con termine iniziale l'01/03/1998.

#### 2. Andamento economico ed efficienza del servizio di illuminazione votiva

Ai fini dell'analisi del concreto andamento economico e dell'efficienza dei singoli servizi affidati si riportano, in questo primo anno di ricognizione dei servizi pubblici a rilevanza economica, accertamenti riferiti all'anno 2022 e gli stanziamenti di bilancio 2023.

SOLO ENTRATA		
	STANZIAMENTO DEFINITIVO 2023	ACCERTAMENTO 2022
CONTRIBUTO C/GESTIONE	10.500,00 €	10.461,01 €

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Elettrotecnica C. Lux di Navoni Pietro & C. S.R.L.

CONTO ECONOMICO			
		31/12/2022	31/12/2021
A	Componenti positivi della gestione	1.818.021,00 €	1.753.558,00 €
B	Componenti negativi della gestione	1.733.212,00 €	1.540.729,00 €
<b>Risultato della gestione</b>		<b>84.809,00 €</b>	<b>212.829,00 €</b>
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	- €	- €
	Oneri finanziari	- €	3,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		

Rivalutazioni	- €	- €
Svalutazioni	- €	- €
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	- €	<b>3,00 €</b>
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>84.809,00 €</b>	<b>212.826,00 €</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>84.809,00 €</b>	<b>212.826,00 €</b>
Imposte	36.857,00 €	67.176,00 €
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>47.952,00 €</b>	<b>145.650,00 €</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	-	-
Immobilizzazioni immateriali	73.317,00 €	72.941,00 €
Immobilizzazioni materiali	692.583,00 €	451.949,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	103,00 €	103,00 €
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>766.003,00 €</b>	<b>524.993,00 €</b>
Rimanenze	60.522,00 €	43.233,00 €
Crediti	138.413,00 €	178.279,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	- €	- €
Disponibilità liquide	997.679,00 €	1.389.809,00 €
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>1.196.614,00 €</b>	<b>1.611.321,00 €</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>- €</b>	<b>5.676,00 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.962.617,00 €</b>	<b>2.141.990,00 €</b>
PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>Patrimonio netto</b>	<b>908.075,00 €</b>	<b>1.260.124,00 €</b>
Fondo rischi e oneri	397.177,00 €	371.211,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	119.650,00 €	106.301,00 €
Debiti	537.715,00 €	404.354,00 €
<b>Ratei e risconti</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>1.962.617,00 €</b>	<b>2.141.990,00 €</b>

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

<b>REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO ( R.O.E. )</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO</b>		<b>5,28%</b>		<b>11,56%</b>
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	47.952		145.650	
PATRIMONIO NETTO	908.075		1.260.124	

<b>INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO</b>		<b>2,16</b>		<b>1,70</b>
TOTALE IMPIEGHI	1.962.617		2.141.990	
PATRIMONIO NETTO	908.075		1.260.124	

<b>REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>4,32%</b>		<b>9,94%</b>
RISULTATO OPERATIVO	84.809		212.829	
TOTALE IMPIEGHI	1.962.617		2.141.990	

<b>REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE ( R.O.S. )</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI</b>		<b>5,03%</b>		<b>12,69%</b>
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	84.809		212.829	

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.687.005		1.676.975	
--	-----------	--	-----------	--

<b>INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>0,86</b>		<b>0,78</b>
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.687.005		1.676.975	
TOTALE IMPIEGHI	1.962.617		2.141.990	

<b>AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1,19</b>		<b>2,40</b>
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	908.075		1.260.124	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	766.003		524.993	

<b>COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>0,67</b>		<b>0,91</b>
PASSIVITA' CONSOLIDATE	516.827		477.512	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	766.003		524.993	

<b>INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI</b>		<b>1,86</b>		<b>3,44</b>
DISPONIBILITA' LIQUIDE	997.679		1.389.809	
PASSIVITA' CORRENTI	537.715		404.354	

### 3. La qualità del servizio fornito

Descrizione	Tipologia indicatore	ILLUMINAZIONE VOTIVA
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	buono
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	7 giorni
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	7 giorni
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	7 giorni
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	7 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	7 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	7 giorni
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	non applicabile
Carta dei servizi	qualitativo	buona
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	buona
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	buona
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	non applicabile
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	non applicabile

<b>Descrizione</b>	<b>Tipologia indicatore</b>	<b>ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	previsti dalla legge
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	non applicabile
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	no
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	no
Accessi riservati (servizio destinato ad un determinato bacino di utenti)	quantitativo	non applicabile
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	no

#### **4. Il rispetto del contratto di servizio**

Non risultano inadempienze contrattuali.

## 2. Servizio ristorazione scolastica

### 1. Descrizione

Con Determinazione n. 291 del 26/07/2021 con oggetto Concessione del servizio di ristorazione scolastica anni scolastici 2021/2022,2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Determina di aggiudicazione Lotto n. 8 Comune di Farra di Soligo. CIG master 86775458A9 CIG derivato 8841075DE1, il Comune di Farra di Soligo affida la Concessione del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale, per il periodo dall'01.09.2021 al 31.08.2025 alla ditta Gemeaz Elior SpA, con sede in via Venezia Giulia 5/A a Milano – PI e CF 05351490965, per l'importo complessivo di euro 908.205,00 IVA esclusa, di cui euro 4.080,00 per oneri relativi alla sicurezza.

Con successiva Determinazione n. 37 del 04/02/2022 il Comune di Farra di Soligo prende atto della fusione mediante incorporazione della società Gemeaz Elior S.p.A. nella società Elior Ristorazione S.p.A, con sede in Via privata Venezia Giulia 5/A 20157 Milano, CF e PI 08746440018 dal 01.02.2022 e aggiorna di conseguenza tutti gli impegni a questo collegati.

### 2. Andamento economico ed efficienza del servizio di ristorazione scolastica

Il concreto andamento economico del servizio può altresì essere rintracciato attraverso l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Azienda. Pur non presentando sezioni separate per le varie attività, il documento contabile offre indicazioni utili all'ente.

Si riporta il bilancio di Elior Ristorazione S.p.A

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
		<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
A	Componenti positivi della gestione	443.367.154,00 €	289.952.215,00 €
B	Componenti negativi della gestione	464.881.366,00 €	303.915.671,00 €
<b>Risultato della gestione</b>		<b>- 21.514.212,00 €</b>	<b>- 13.963.456,00 €</b>
C	Proventi ed oneri finanziari		
	Proventi finanziari	1.128.063,00 €	966.191,00 €
	Oneri finanziari	1.900.819,00 €	2.443.808,00 €
D	Rettifica di valore attività finanziarie		
	Rivalutazioni	- €	- €
	Svalutazioni	- 5.500.000,00 €	- 3.492.000,00 €
	<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>- 6.272.756,00 €</b>	<b>- 4.969.617,00 €</b>
<b>Risultato della gestione operativa</b>		<b>- 27.786.968,00 €</b>	<b>- 18.933.073,00 €</b>

<b>Risultato prima delle imposte</b>	-	<b>27.786.968,00 €</b>	-	<b>18.933.073,00 €</b>
Imposte	-	36.586,00 €		7.619.454,00 €
<b>Risultato d'esercizio</b>		<b>- 27.750.382,00 €</b>		<b>- 26.552.527,00 €</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>		
<b>ATTIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	-	-
Immobilizzazioni immateriali	13.240.729,00 €	10.837.226,00 €
Immobilizzazioni materiali	19.300.310,00 €	16.558.383,00 €
Immobilizzazioni finanziarie	14.835.888,00 €	75.913.895,00 €
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>47.376.927,00 €</b>	<b>103.309.504,00 €</b>
Rimanenze	7.186.427,00 €	2.618.596,00 €
Crediti	86.288.887,00 €	66.767.496,00 €
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	36.716.957,00 €	4.238.685,00 €
Disponibilità liquide	1.105.133,00 €	1.592.410,00 €
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>131.297.404,00 €</b>	<b>75.217.187,00 €</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>3.755.542,00 €</b>	<b>2.534.252,00 €</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>182.429.873,00 €</b>	<b>181.060.943,00 €</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Patrimonio netto</b>	<b>59.610.696,00 €</b>	<b>67.414.784,00 €</b>
Fondo rischi e oneri	7.466.062,00 €	1.717.971,00 €
Trattamento di fine rapporto (TFR)	4.418.777,00 €	3.008.847,00 €
Debiti	109.157.380,00 €	108.390.481,00 €
<b>Ratei e risconti</b>	<b>1.776.958,00 €</b>	<b>528.860,00 €</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>182.429.873,00 €</b>	<b>181.060.943,00 €</b>

Si riportano altresì un set di indicatori di bilancio finalizzati ad agevolare l'analisi dello stesso.

<b>REDDITIVITA' DEL CAPITALE PROPRIO ( R.O.E. )</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO /PATRIMONIO NETTO</b>		<b>- 46,55%</b>		<b>- 39,39%</b>
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(27.750.382)		(26.552.527)	
PATRIMONIO NETTO	59.610.696		67.414.784	

<b>INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE)</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>	
<b>TOTALE IMPIEGHI/PATRIMONIO NETTO</b>		<b>3,06</b>		<b>2,69</b>
TOTALE IMPIEGHI	182.429.873		181.060.943	
PATRIMONIO NETTO	59.610.696		67.414.784	

<b>REDDITIVITA' DEL CAPITALE INVESTITO (R.O.I.)</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO/TOTALE IMPIEGHI</b>		<b>-11,79%</b>		<b>-7,71%</b>
RISULTATO OPERATIVO	(21.514.212)		(13.963.456)	
TOTALE IMPIEGHI	182.429.873		181.060.943	

<b>REDDITIVITA' LORDA DELLE VENDITE ( R.O.S. )</b>				
	<b>VALORI</b>		<b>VALORI</b>	
<b>FORMULA / VOCI DI BILANCIO</b>	<b>2022</b>	<b>%</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI PROD. /RICAVI</b>		<b>- 4,92%</b>		<b>- 5,88%</b>
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	(21.514.212)		(13.963.456)	

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	437.670.312		237.633.373	
--	-------------	--	-------------	--

INDICE DI ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
RICAVI DI VENDITA/TOTALE IMPIEGHI		2,40		1,31
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	437.670.312		237.633.373	
TOTALE IMPIEGHI	182.429.873		181.060.943	

AUTOCOPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI (INDICE DI COPERTURA PRIMARIO)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
CAPITALE PROPRIO+U.E./TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		1,26		0,65
CAPITALE PROPRIO + UTILE DI ESERCIZIO	59.610.696		67.414.784	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.376.927		103.309.504	

COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI CON LE PASSIVITA' CONSOLIDATE				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
PASSIVITA' CONSOLIDATE/TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		0,27		0,05
PASSIVITA' CONSOLIDATE	12.591.048		5.610.306	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.376.927		103.309.504	

INDICE DI LIQUIDITA' PRIMARIA (INDICE SECCO DI LIQUIDITA' - QUICK TEST)				
	VALORI		VALORI	
FORMULA / VOCI DI BILANCIO	2022		2021	
DISPONIBILITA' LIQUIDE/PASSIVITA' CORRENTI		0,01		0,01
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.105.133		1.592.410	

PASSIVITA' CORRENTI	110.228.129		108.035.853	
---------------------	-------------	--	-------------	--

### 3. La qualità del servizio fornito

Descrizione	Tipologia indicatore	RISTORAZIONE SCOLASTICA
<b>Qualità contrattuale</b>		
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	SI
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	10 giorni
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	10 giorni
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	10 giorni
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	10 giorni
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	10 giorni
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	tempestivo
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	quotidiani
Carta dei servizi	qualitativo	SI
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	SI
<b>Qualità tecnica</b>		
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	SI
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	SI
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	SI
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	SI
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	SI
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	NO

Descrizione	Tipologia indicatore	RISTORAZIONE SCOLASTICA
<b>Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico</b>		
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	SI
Accessi riservati (servizio destinato ad un determinato bacino di utenti)	quantitativo	SI
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	NO

#### 4. Il rispetto del contratto di servizio

Non risultano inadempienze contrattuali.

Farra di Soligo 21 dicembre 2023

## **Appendice normativa**

### **Articolo 30 decreto legislativo 201/2022**

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

### **Art 7 decreto legislativo 201/2022**

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma

2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

3. Gli enti locali o gli enti di governo dell'ambito possono richiedere alle competenti autorità di regolazione e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un parere circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

4. Alle attività di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

### **Art 8 decreto legislativo. 201/2022**

Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale.

**Art 9 decreto legislativo 201/2022**

1. Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.

# COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

## **VERBALE n. 29 DEL 21.12.2023**

**Oggetto: Parere su proposta di delibera con oggetto: “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022”.**

In merito alla proposta di delibera n. 53 all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2023, di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa per esprimere il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del comune di Farra di Soligo ed in particolare:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. La ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.175/2016 (allegato A);
3. La relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione (allegato B);
4. La ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (allegato C).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi l'articolo 20, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Considerato che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate le singole schede per ciascuna società partecipata dall'Ente, redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto delle società stesse.

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

All'approvazione della proposta di delibera n. 53 e relativi allegati all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2023, avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì, 21 dicembre 2023

**IL REVISORE**

dott. Zanocco Massimo

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005